# Novità del DL 1/2012 convertito in tema di professioni (Tariffe, preventivo e tirocinio)

Roberta Vitale[1]

L'art. 9 del DL 24.1.2012 n. 1 convertito ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle professioni regolamentate.
La presente scheda ripropone un esame delle novità normative alla luce delle modifiche intervenute in sede di conversione del decreto, con particolare riguardo a tariffe professionali, determinazione del compenso e tirocinio.

**indice**

**1 PREMESSA**
*Ratio*
*Intervento della manovra di Ferragosto*
**1.1 *Soggetti interessati***
**1.2 *Entrata in vigore***
**2 TARIFFE PROFESSIONALI**
**2.1 *Abrogazione delle tariffe professionali***
*Quadro normativo*
**2.2 *Liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale***
*Ipotesi di nullità*
*Abrogazione dell'art. 3 co. 5 lett. d) del DL 138/2011*
**2.2.1 Ambito applicativo**
**2.2.2 Disciplina transitoria**
*Orientamenti* ante *conversione*
*Modifiche in sede di conversione*
**2.2.3 Dubbi interpretativi**
*Pareri di liquidazione*
*Esercizio delle funzioni giudiziarie*
**3 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**
*Abrogazione dell'art. 3 co. 5 lett. d) del DL 138/2011*
**3.1 *Criteri e modalità di determinazione del compenso***
*Ambito applicativo: decorrenza*
**3.1.1 Misura del compenso**
*Voci di costo*
*Limiti*
*Forma dell'accordo*
**3.1.2 Obblighi informativi a favore del cliente**
*Complessità dell'incarico e oneri ipotizzabili*
*Assicurazione professionale*
**3.2 *Presentazione del preventivo***
*Forma del preventivo*
**3.3 *Sanzioni***
**4 TIROCINIO**
**4.1 *Durata e modalità di svolgimento***
*Esclusioni*
**4.2 *Rimborso forfetario***
**4.3 *Ambito applicativo - Decorrenza***
**5 *FAC SIMILE* DI LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE**

[1] r.vitale@eutekne.it



© Schede di Aggiornamento on line
Eutekne - Riproduzione vietata

**normativa**
DL 24.1.2012 n. 1, conv. L. 24.3.2012 n. 27, art. 9

**chiarimenti ufficiali**
Interrogazione parlamentare 2.2.2012 n. 5-06052
Comunicato stampa Presidenza del Consiglio dei Ministri 20.1.2012 n. 11
Relazione tecnica allegata al Ddl. (A.S. 3110) di conversione del DL 1/2012
Scheda di lettura al Ddl. (A.S. 3110) Servizio Studi del Senato, febbraio 2012
Scheda di lettura al Ddl. (A.C. 5025) Servizio Studi della Camera, 6.3.2012

**chiarimenti di categoria**
Studio CNF 22.3.2012 n. 6
Nota informativa CNDCEC 7.3.2012 n. 21
Nota informativa CNDCEC 5.3.2012 n. 20
Pronto Ordini CNDCEC 1.2.2012 n. 28
Comunicato CNF 2.2.2012

**giurisprudenza**
Trib. Roma, nota 9.2.2012
App. Palermo, nota 6.2.2012
Trib. Urbino 6.2.2012
Trib. Milano e App. Milano, nota 3.2.2012
Trib. Varese 3.2.2012
Trib. Varese 3.2.2012 n. 140
Trib. Cosenza 1.2.2012 n. 5299
Trib. Verona, nota 1.2.2012
Trib. Cosenza 26.1.2012

**dottrina**
AA.VV. "Novità della «manovra di Ferragosto» (DL 13.8.2011 n. 138, conv. L. 14.9.2011 n. 148)", *Schede di Aggiornamento on line*, 8-9, 2011, p. 28 - 29
AA.VV. "Novità della legge di stabilità 2012 (L. 12.11.2011 n. 183)", *Schede di Aggiornamento*, 12, 2011, p. 1866 - 1867
AA.VV. "Novità della c.d. «Manovra Monti» (DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214)", *Schede di Aggiornamento on line*, 1, 2012, p. 48 - 49
Ciccia A. "Tariffe forensi, stop in Consulta", *Italia Oggi*, 2.2.2012, p. 33
Ciccia A. "Colpo di coda delle tariffe forensi", *Italia Oggi*, 4.2.2012, p. 30
Colavitti G. "Passi da compiere ed errori da evitare nel contratto d'opera professionale", *Il Sole - 24 Ore*, *Guida Normativa*, 4, 2012, p. 19
Costa G. "Da chiarire se la pratica breve è retroattiva", *Il Sole - 24 Ore*, 8.3.2012, p. 31
Costa G. "Meglio fare preventivi scritti", *Il Sole - 24 Ore*, 8.3.2012, p. 31
D'Alessio S. "Professioni, tirocinio con forfait", *Italia Oggi7*, 26.3.2012, p. 10
Damasco M. "Professioni, la Commissione Giustizia del Senato boccia il DL liberalizzazioni", *Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info*, 2.2.2012
De Stefani L. "Preventivi validi se accettati", *Il Sole - 24 Ore*, 27.1.2012, p. 14
Lini A. e Vitale R. "Compensi con obbligo di preventivo scritto", *Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info*, 24.1.2012
Marino I. "Le tariffe sono ancora in vigore", *Italia Oggi*, 8.2.2012, p. 29
Mazza P. "Professionisti: le misure a garanzia della libera concorrenza", *Pratica fiscale e professionale*, 7, 2012, p. 24
Negri G. "Tariffe, tribunali senza bussola", *Il Sole - 24 Ore*, 3.2.2102, p. 15
Negri G. "In Tribunale tariffe ancora valide", *Il Sole - 24 Ore*, 4.2.2012, p. 11
Pacelli B. "Chiarimenti sul tirocinio", *Italia Oggi*, 8.3.2012, p. 29
Pacelli B. "Copertura assicurativa, gli ordini non sono impreparati", *Italia Oggi*, 27.1.2012, p. 23
Poggiani F.G. "Compensi, il preventivo non serve", *Italia Oggi*, 25.1.2012, p. 27
Quaranta R. "Tirocinio professionale a 18 mesi, il CNDCEC chiede chiarezza ai Ministeri", *Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info*, 7.3.2012
Sacchettini E. "Addio ai compensi minimi, spunta il preventivo", *Guida al Diritto*, 7, 2012, p. 46
Sacchettini E. "Il tirocinio di 18 mesi inizia dall'Università", *Guida al Diritto*, 7, 2012, p. 53 e 54
Sacchettini E. "Irragionevolezza, diritto di difesa e eguaglianza: le tre questioni sollevate dal tribunale calabrese", *Guida al Diritto*, 8, 2012, p. 19 - 20
Sacchettini E. "Ai giudici il merito di aver evitato la paralisi trovando soluzioni nella vecchia normativa", *Guida al Diritto*, 8, 2012, p. 26 - 27
Sacchettini E "Il rebus del rimborso spese forfettario ai praticanti", *Guida al Diritto*, 13, 2012, p. VIII - X
Sacchettini E. "Ancora un rebus il calcolo del compenso dei legali", *Guida al Diritto*, 16, 2012, p. XXV



*© Schede di Aggiornamento on line*
**Eutekne - Riproduzione vietata**

Siri M. "Il cliente va informato su polizza e massimali", *Il Sole - 24 Ore*, 30.1.2012, p. 55
Ventura G. "Il preventivo è meglio farlo scritto", *Italia Oggi7*, 30.1.2012, p. 4
Vitale R. "Compenso con preventivo, sparisce l'obbligatorietà", *Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info*, 26.1.2012
Vitale R. "Preventivo sul compenso, per il CNDCEC «consigliabile» la forma scritta", *Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info*, 8.3.2012
Vitale R. "Via libera al preventivo di massima per i professionisti", *Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info*, 23.3.2012

## 1 PREMESSA

❑ *Il DL 1/2012 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle professioni regolamentate.*

Con il DL 24.1.2012 n. 1[2], convertito con modificazioni dalla L. 24.3.2012 n. 27[3], sono state apportate alcune modifiche alla disciplina prevista per le professioni regolamentate (art. 9 del DL 1/2012 conv.).
In particolare, le modifiche hanno riguardato:

- l'abrogazione delle tariffe professionali;
- l'obbligo di un preventivo di massima e di determinazione del compenso al momento del conferimento dell'incarico;
- la riduzione del tirocinio e l'anticipazione del suo svolgimento ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale.

**Fig. 1 -** *Novità del DL 1/2012*

### *Ratio*

Con l'art. 9 del DL 1/2012, il legislatore ha inteso perseguire i seguenti obiettivi:

- rendere libera la contrattazione tra professionista e cliente nella determinazione del compenso dovuto e favorire lo sviluppo della concorrenza tra i professionisti, riducendo così i costi per la collettività;
- tutelare i fruitori delle prestazioni professionali, incentivando la trasparenza;
- facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, riducendo i tempi e semplificando le procedure per accedere all'esercizio delle professioni intellettuali[4].

### *Intervento della manovra di Ferragosto*

Sul tema della riforma degli Ordini professionali, è intervenuto l'art. 3 co. 5 del **DL 13.8.2011 n. 138**[5] (c.d. "manovra di Ferragosto"), così come modificato dall'art. 10 della L. 12.11.2011 n. 183[6] (c.d. "legge di stabilità 2012").
Tale norma prevede che, entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del citato decreto (testo in vigore dal 13.8.2011), si dovrà procedere alla **riforma degli ordinamenti professionali** mediante l'adozione di un rego-

[2] Il DL 1/2012, recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", è stato pubblicato sul S.O. n. 18 alla *G.U.* 24.1.2012 n. 19.

[3] In *G.U.* 24.3.2012 n. 71 al S.O. n. 53.

[4] Cfr. comunicato stampa Presidenza del Consiglio dei Ministri 20.1.2012 n. 11, in *Banca Dati Eutekne*, il *dossier* "Cresci Italia: più concorrenza, più infrastrutture nel segno dell'equità", 24.1.2012, pubblicato sul sito Internet *www.governo.it* e la Relazione tecnica allegata al Ddl. (A.S. 3110) di conversione del DL 1/2012, pubblicato sul sito Internet *www.senato.it*. In dottrina, si veda Mazza P. "Professionisti: le misure a garanzia della libera concorrenza", *Pratica fiscale e professionale*, 7, 2012, p. 24.

[5] Il DL 138/2011 è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148.

[6] Pubblicata sul S.O. n. 234 alla *G.U.* 14.11.2011 n. 265.



© Schede di Aggiornamento on line
Eutekne - Riproduzione vietata

lamento di delegificazione, in conformità ad alcuni principi espressamente stabiliti. Fra i principi elencati, vi sono quelli riguardanti:

- il libero accesso alla professione (lett. a);
- la formazione continua obbligatoria (lett. b);
- lo svolgimento del tirocinio (lett. c);
- la pattuizione del compenso (lett. d)[7];
- l'obbligo di idonea polizza professionale, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale (lett. e);
- la distinzione del ruolo amministrativo degli Ordini da quello deontologico, con l'istituzione di appositi organi a livello territoriale di disciplina composti da membri diversi dai consiglieri dell'Ordine territoriale o dal Consiglio nazionale (lett. f);
- la libertà per il professionista di farsi pubblicità "informativa" (lett. g).

Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali **in contrasto** con tali principi sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo e, in ogni caso, dalla data del **13.8.2012** (art. 3 co. 5-*bis* del DL 138/2011[8]).
È stabilito, poi, che, entro il **31.12.2012**, il Governo deve provvedere a raccogliere le disposizioni che non risultano abrogate in un testo unico (art. 3 co. 5-*ter* del DL 138/2011[9])[10].

L'art. 10 co. 3 - 11 della L. 183/2011 ha, inoltre, consentito la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate[11]. La relativa disciplina è stata modificata dall'art. 9-*bis* del DL 1/2012, introdotto in sede di conversione in legge. Nello specifico, viene ulteriormente previsto che:

- per le società cooperative di professionisti il numero di soci non può essere inferiore a tre;
- il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e causa di cancellazione dall'albo da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio professionale. Viene data la possibilità, però, entro il termine perentorio di sei mesi, di ristabilire la prevalenza dei soci professionisti;
- deve essere stipulata una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
- il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

### 1.1 SOGGETTI INTERESSATI

L'art. 9 del DL 1/2012 nella rubrica fa riferimento espressamente alle "*professioni regolamentate*", con la precisazione al co. 1 "*nel sistema ordinistico*".
Pertanto, il riferimento è alle **professioni intellettuali** per le quali è previsto un Ordine (o Collegio), ad esempio avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, architetti, ingegneri, ecc.[12].

---

7 Come si vedrà nel prosieguo tale riferimento è stato abrogato dal DL 1/2012.

8 Comma inserito dall'art. 10 co. 2 della L. 183/2011, come da ultimo modificato dall'art. 33 co. 1 lett. a) del DL 6.12.2011 n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata sul S.O. n. 276 alla *G.U.* 27.12.2011 n. 300).

9 Comma inserito dall'art. 10 co. 2 della L. 183/2011, come da ultimo modificato dall'art. 33 co. 1 lett. a) del DL 201/2011.

10 Cfr. AA.VV. "Novità della c.d. «Manovra Monti» (DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214)", *Schede di Aggiornamento on line*, 1, 2012, p. 48 - 49. Si veda anche AA.VV. "Novità della legge di stabilità 2012 (L. 12.11.2011 n. 183)", *Schede di Aggiornamento*, 12, 2011, p. 1866 e AA.VV. "Novità della «manovra di Ferragosto» (DL 13.8.2011 n. 138, conv. L. 14.9.2011 n. 148)", *Schede di Aggiornamento on line*, 8-9, 2011, p. 28 - 29.

11 Cfr. AA.VV. "Novità della legge di stabilità 2012 (L. 12.11.2011 n. 183)", *cit*., p. 1887.

12 Secondo Colavitti G. "Passi da compiere ed errori da evitare nel contratto d'opera professionale", *Il Sole - 24 Ore*, *Guida Normativa*, 4, 2012, p. 17, invece, le regole fissate dall'art. 9 del DL 1/2012 conv. si applicano a tutte le attività professionali, dunque anche alle professioni non ordinistiche.



© *Schede di Aggiornamento on line*
Eutekne - Riproduzione vietata

### 1.2 ENTRATA IN VIGORE

Il DL 1/2012 e, nello specifico, le disposizioni sulle professioni regolamentate sono entrate in vigore il **24.1.2012**[13]. Per l'operatività di alcune disposizioni, però, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, sono stati sollevati alcuni dubbi interpretativi (ad esempio, in tema di assicurazione professionale[14]).

## 2 TARIFFE PROFESSIONALI

❑ *Vengono abrogate definitivamente le tariffe professionali.*

Le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono abrogate dal 24.1.2012. In sede di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri che saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale.

### 2.1 ABROGAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI

L'art. 9 co. 1 del DL 1/2012 conv. ha sancito la definitiva abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
Conseguentemente, al co. 5 dell'articolo citato (corrispondente al co. 4 nella versione precedente alla conversione in legge del decreto), è stato precisato che vengono abrogate anche le **disposizioni vigenti** che, per la determinazione del compenso del professionista, **rinviano alle "*tariffe di cui al comma 1*"**, dunque alle tariffe delle professioni regolamentate[15].

Va chiarito che tali ultime disposizioni sono abrogate **solo nel rinvio** alla tariffa ma non anche nella restante parte. Fra le disposizioni che richiamano le tariffe ormai abrogate, si segnalano in particolare:

- l'**art. 2225 c.c.**, ai sensi del quale se il corrispettivo non è stabilito dalle parti e non può essere determinato secondo le "**tariffe professionali**" o gli usi è stabilito direttamente dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo;
- l'**art. 2233 c.c.**, ai sensi del quale, in mancanza di determinazione del compenso ad opera delle parti o di ricorso alle "**tariffe**" o agli usi, supplisce il giudice. In ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

***Quadro normativo***

A tal proposito, si precisa che l'art. 2 del DL 4.7.2006 n. 223[16] aveva già abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe **fisse o minime**, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. La disposizione, comunque, aveva fatto salve "*le eventuali **tariffe massime** prefissate in via generale a tutela degli utenti*". Inoltre, il decreto aveva confermato per il giudice il riferimento alla tariffa professionale nella liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio.

Per effetto dell'art. 9 co. 1 e 5 del DL 1/2012 conv., pertanto, viene meno anche il riferimento alle tariffe professionali nel "massimo".

---

13 La data di entrata in vigore corrisponde al giorno di pubblicazione del DL 1/2012 in *Gazzetta Ufficiale*, espressamente indicato come giorno di entrata in vigore del decreto (art. 98 del DL 1/2012).

14 Cfr. il successivo § 3.1.2.

15 Cfr. Sacchettini E. "Addio ai compensi minimi, spunta il preventivo", *Guida al Diritto*, 7, 2012, p. 46, secondo il quale, stando al dettato della norma con riferimento alle "*professioni regolamentate nel sistema ordinistico*", dalla abrogazione dovrebbero essere escluse le tariffe poste al di fuori del "*sistema ordinistico*", cioè poste al di fuori delle professioni liberali, mentre si potrebbe porre qualche dubbio con riguardo alle professioni che non si reggono su Ordini ma su Collegi. Risulta, pertanto, abrogato ad esempio il DM 2.9.2010 n. 169, "*Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*".

16 Il DL 223/2006, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*", è stato convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.



© Schede di Aggiornamento on line
Eutekne - Riproduzione vietata

### 2.2 LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DA PARTE DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE

Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista viene determinato con riguardo a "**parametri**" stabiliti con decreto del Ministro vigilante (art. 9 co. 2 primo paragrafo del DL 1/2012 conv.)[17].
Viene, altresì, precisato "*ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1*", con l'effetto dunque di vietare **anche al giudice** il ricorso alle tariffe professionali.

Entro lo stesso termine, sempre con apposito decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle **casse professionale** e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe (art. 9 co. 2 secondo paragrafo del DL 1/2012 conv.). Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali (art. 9 co. 2 terzo paragrafo del DL 1/2012, inserito in sede di conversione).

In sede di conversione in legge del DL 1/2012, è stato aggiunto che:

- i parametri dovranno essere **fissati nel termine di 120 giorni** successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (art. 9 co. 2 primo paragrafo del DL 1/2012);
- le **tariffe vigenti continuano ad applicarsi**, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali recanti i nuovi parametri di riferimento e, comunque, non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (art. 9 co. 3 del DL 1/2012 conv.).

***Ipotesi di nullità***

Nella versione originaria del decreto veniva sanzionata con la nullità di protezione *ex* art. 36 del DLgs. 6.9.2005 n. 206[18] – Codice del consumo – l'uso dei parametri giudiziali nei contratti individuali tra professionista e **consumatori** o **microimprese**[19] (art. 9 co. 2 terzo paragrafo del DL 1/2012 *ante* conversione). Tale previsione è stata, poi, soppressa in sede di conversione in legge.
Il riferimento dell'art. 9 co. 2 del DL 1/2012 solo ai contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese consentiva di escludere dalla sanzione della nullità le clausole inserite nei contratti stipulati da **soggetti diversi**[20].

| MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DL 1/2012 | | |
|---|---|---|
| **Tariffe professionali** | Ferma l'abrogazione delle tariffe professionali, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso veniva determinato sulla base di parametri di successiva emanazione.<br>Veniva sanzionata con la nullità di protezione *ex* art. 36 del DLgs. 206/2005 l'uso dei parametri giudiziali nei contratti individuali tra professionista e consumatori o microimprese. | In caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, viene introdotto un regime transitorio: fino alla determinazione dei parametri ministeriali (entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), si applicano le tariffe professionali.<br>Viene eliminato il riferimento alla nullità di protezione *ex* art. 36 del DLgs. 206/2005. |

17 A stabilire tali parametri sarà, si presume, il Ministro della Giustizia con apposito decreto o il Ministro dell'Economia e delle Finanze per le controversie avanti le commissioni tributarie. Così Sacchettini E. "Addio ai compensi minimi, spunta il preventivo", *cit*., p. 48.

18 Ai fini che qui interessano, tale disposizione prescrive che "*La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive*".

19 Per "consumatore", si intende "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*" (art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 206/2005). Una nozione talmente ampia che la norma sembrava applicarsi ai rapporti con qualsiasi cliente privato che si fosse rivolto ad un professionista. Così Sacchettini E. "Addio ai compensi minimi, spunta il preventivo", *cit*., p. 48. La definizione di "microimpresa" è contenuta nell'art. 7 del DL 1/2012, che ha inserito nell'art. 18 del DLgs. 206/2005 la nuova lett. *d-bis*), ai sensi del quale, ai fini delle pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali, per "microimprese", si intendono quelle "*entita', societa' o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attivita' economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003*".

20 Così il Consiglio Nazionale Forense (CNF) nel comunicato "Considerazioni relative all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legge n. 1/2012 Cresci-Italia", 2.2.2012 (punti 8 - 10), in *Banca Dati Eutekne*.



© *Schede di Aggiornamento on line*
**Eutekne - Riproduzione vietata**

***Abrogazione dell'art. 3 co. 5 lett. d) del DL 138/2011***

L'articolo in commento detta disposizioni di **immediata applicabilità** che incidono sulla materia oggetto delle previsioni contenute nel DL 138/2011 ed, in particolare, nella lett. d) co. 5 dell'art. 3 del decreto, in tema di compenso e applicazione delle tariffe professionali.
È stata, pertanto, abrogata tale norma dall'art. 9 co. 7 lett. c) del DL 1/2012 (corrispondente al co. 6 lett. b) dell'art. 9 *ante* conversione) e, nello specifico, per quanto qui rileva, l'inciso "*in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia*".

### 2.2.1 Ambito applicativo

L'ambito di applicazione della norma si estende, in generale, ai casi di ***"liquidazione da parte di un organo giurisdizionale"*** (art. 9 co. 2 primo paragrafo del DL 1/2012 conv.).
Pertanto, risultano innanzitutto incluse nella disposizione in oggetto tutte le ipotesi in cui il giudice viene delegato a pronunciarsi sulla determinazione degli onorari per prestazioni svolte dai professionisti **in occasione del processo** in base alle previgenti tariffe professionali. Fra questi, ad esempio, vi è la determinazione:

- dei compensi dei consulenti tecnici (art. 61 c.p.c.) e degli altri ausiliari (art. 68 c.p.c.);
- degli onorari di difesa (art. 91 c.p.c.).

Inoltre, si ritiene che la disposizione si applichi anche nelle ipotesi di **determinazione giudiziale del compenso**, quindi anche nei casi di **mancata o invalida determinazione convenzionale** del compenso ad opera delle parti al momento del conferimento dell'incarico[21].

Ciò varrebbe ai fini dell'applicazione da parte del giudice non solo dei "parametri" ministeriali (co. 2) ma altresì delle tariffe professionali nel periodo transitorio fino all'adozione dei parametri stessi (co. 3), sebbene il legislatore abbia limitato espressamente la vigenza delle tariffe al caso di "*liquidazione delle spese giudiziali*"[22].

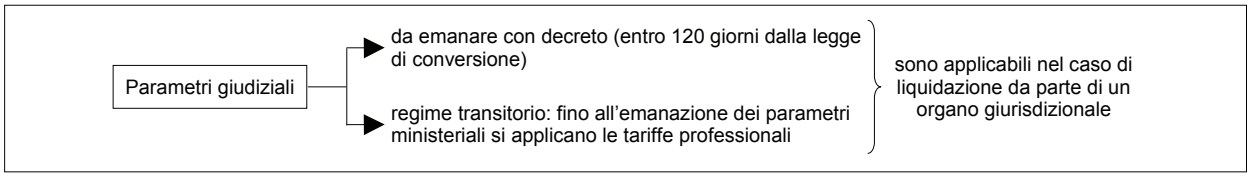


**Fig. 2 -** *Liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale*

### 2.2.2 Disciplina transitoria

A fronte dell'impianto normativo sussistente prima della conversione in legge del DL 1/2012, l'articolo presentava alcuni dubbi interpretativi.
In attesa, infatti, della definizione dei "parametri" ministeriali e con l'abrogazione delle tariffe professionali, si era prospettato addirittura il rischio di una totale paralisi della liquidazione giudiziale dei compensi a causa dell'inesistenza di una disciplina transitoria volta a regolamentare la materia[23].

***Orientamenti ante conversione***

Sulle modalità di liquidazione degli onorari e delle spese, nello specifico dell'avvocato per l'attività svolta in rapporto all'applicazione delle tariffe forensi (DM 8.4.2004 n. 127), era intervenuta innanzitutto la giurisprudenza di merito[24]. In particolare:

---

21 Così il CNDCEC, nella nota informativa 7.3.2012 n. 21, e il CNF, nello studio 22.3.2012 n. 6 (§ 2), entrambi in *Banca Dati Eutekne*.

22 Così il CNF, nello studio 6/2012, *cit*. (§ 2), secondo il quale "*deve pertanto ritenersi una aporia della tecnica redazionale la differenza tra il riferimento del secondo comma, che più ampiamente richiama la «liquidazione da parte di un organo giurisdizionale», e il riferimento del terzo comma, che contempla invece la sola «liquidazione delle spese giudiziali»: il secondo comma reca la misura "di sistema", affermando che i giudici, allorquando dovranno liquidare somme a vantaggio di professionisti, faranno riferimento a dei parametri emanati con decreto dal Ministero; il terzo reca invece la misura transitoria, che colma la lacuna cagionata dall'assenza dei parametri*".

23 Sul punto, la Commissione Giustizia del Senato, in fase di esame del Ddl. di conversione in legge del DL 1/2012 (A.S. 3110), si era espressa con un parere negativo, chiedendo l'integrale soppressione dell'art. 9 del DL 1/2012, fra l'altro, per aver determinato proprio il "*sostanziale blocco delle liquidazioni giudiziarie*". Cfr. Damasco M. "Professioni, la Commissione Giustizia del Senato boccia il DL liberalizzazioni", *Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info*, 2.2.2012.



© Schede di Aggiornamento on line
Eutekne - Riproduzione vietata

- la presidenza di alcuni uffici giudiziari, nonostante l'abrogazione delle tariffe, aveva comunque ritenuto applicabili le stesse. Fra questi, Trib. Roma (nota 9.2.2012), che ha utilizzato in via diretta le tariffe come criteri orientativi di riferimento[25], e App. Palermo (nota 6.2.2012), che ha rinviato all'applicazione delle tariffe professionali per la determinazione del compenso di difesa facendola rientrare nel novero degli "usi"[26];
- altri Tribunali hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione. Trib. Cosenza, nella pronuncia 1.2.2012 n. 5299[27], ha sospeso la decisione in ordine alla determinazione delle spese processuali, rinviando i co. 1 e 2 dell'art. 9 del DL 1/2012 alla **Corte Costituzionale** per violazione del canone di rango costituzionale della "**ragionevolezza**", del diritto di agire e resistere in giudizio (art. 24 Cost.) e del diritto alla parità di trattamento per situazioni simili sul piano processuale (art. 3 Cost.), nella parte in cui la norma non prevede una **disciplina transitoria** tra l'entrata in vigore delle norme e l'adozione dei "parametri" previsti. Nello specifico, secondo il Tribunale, non si sarebbe potuto ritenere **ultrattivo** il precedente regime delle tariffe dovendosi applicare, per il principio "*tempus regit actum*" che regola le norme processuali, il **nuovo regime** a tutti i processi in corso non ancora definiti anche per quel che concerne la condanna alle spese processuali. L'abrogazione delle tariffe e il difetto di normativa ministeriale avrebbero, però, provocato un "*vuoto normativo*" nella fase transitoria che il giudice non avrebbe potuto colmare né ricorrendo all'applicazione analogica delle tariffe professionali, ormai abrogate, né ad una pronuncia di equità, potendo portare a discriminazioni tra i cittadini e limitare il diritto di difesa[28];
- altri Tribunali ancora hanno rinviato le determinazioni processuali implicanti l'applicazione delle tariffe ad una data successiva alla conversione in legge del decreto. Si veda, ad esempio, Trib. Cosenza 26.1.2012[29], che, ritenendo immediatamente applicabile alle controversie pendenti la caducazione del criterio liquidatorio tariffario, non ha preso posizione rinviando direttamente la comparizione delle parti a nuova udienza, in quanto l'abrogazione delle tariffe forensi inibisce la liquidazione delle spese.

Anche gli Ordini professionali si erano espressi sulla questione. In particolare, secondo il Consiglio Nazionale Forense (CNF), in una comunicazione diffusa il 2.2.2012[30], aveva sottolineato che, in attesa dei parametri necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell'avvocato "*per evitare una non altrimenti colmabile lacuna del sistema, appare opportuno il riferimento alla* ***previgente disciplina tariffaria***". Tale soluzione risulta correlata alla permanenza in vigore dell'art. 2233 c.c. il quale, oltre alle tariffe fa riferimento agli usi. Sicché "*nel concordare il compenso le parti possono fare riferimento a quanto normalmente praticato fin ad oggi*".

Per il Ministero della Giustizia, poi, l'abrogazione immediata delle tariffe professionali per la liquidazione del compenso dei professionisti **non aveva creato alcun vuoto normativo**. Infatti, nelle more dell'emanazione del decreto in parola, i giudici avrebbero potuto applicare la normativa del codice civile[31]. Il riferimento è all'art.

---

24 Cfr. Negri G. "Tariffe, tribunali senza bussola", *Il Sole - 24 Ore*, 3.2.2102, p. 15.

25 In particolare, secondo Trib. Roma, nella nota 9.2.2012 sottoscritta dal Presidente del Tribunale, in *Banca Dati Eutekne*, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali in considerazione dell'indefettibile dovere da parte del giudice di procedere alla liquidazione dei compensi dell'avvocato per l'attività svolta, sarebbe stato necessario individuare criteri omogenei di liquidazione. A tal fine, si sarebbero potuti utilizzare come criteri orientativi di riferimento in via provvisoria i valori ricavabili dalle previgenti tariffe professionali. Così anche il Tribunale di Milano, nella nota 3.2.2012 sottoscritta dai Presidenti del Tribunale Ordinario e della Corte d'Appello di Milano, in *Banca Dati Eutekne*.

26 In particolare, secondo App. Palermo, nella nota 6.2.2012 sottoscritta dal Presidente della Corte, in *Banca Dati Eutekne*, in attesa dell'emanazione delle predette norme regolamentari, allo stato, avrebbero trovato applicazione le generali disposizioni del codice civile in materia di professioni intellettuali di cui all'art. 2233 c.c. Pertanto, per la determinazione del compenso di difesa (nei procedimenti civili e penali), per le prestazioni professionali rese dopo l'entrata in vigore del DL 1/2012 (24.1.2012), si sarebbe potuto ricorrere alle tariffe abrogate, che, "*potrebbe latu sensu farsi rientrare nel novero degli «usi» o, diversamente, potrebbe essere richiesto al difensore di produrre, a corredo della nota spese, il parere di congruità del proprio Ordine professionale*". Cfr. anche Trib. Urbino 6.2.2012, Trib. Varese 3.2.2012, Trib. Varese 3.2.2012 n. 140 e Trib. Verona nota 1.2.2012 sottoscritta dal Presidente del Tribunale, tutte in *Banca Dati Eutekne*. In dottrina, si veda Sacchettini E. "Ai giudici il merito di aver evitato la paralisi trovando soluzioni nella vecchia normativa", *Guida al Diritto*, 8, 2012, p. 26 - 27.

27 In *Banca Dati Eutekne*.

28 Cfr. Sacchettini E. "Irragionevolezza, diritto di difesa e eguaglianza: le tre questioni sollevate dal tribunale calabrese", *Guida al Diritto*, 8, 2012, p. 19 - 20. Si veda, inoltre, Ciccia A. "Tariffe forensi, stop in Consulta", *Italia Oggi*, 2.2.2012, p. 33.

29 In *Banca Dati Eutekne*.

30 Comunicato CNF 2.2.2012, *cit*. (punti 5 - 7).

31 Cfr. interrogazione parlamentare 2.2.2012 n. 5-06052, in *Banca Dati Eutekne*, in particolare con riferimento alla liquidazione delle spese nei casi di soccombenza e della redazione per gli avvocati degli atti di precetto.



© *Schede di Aggiornamento on line*
**Eutekne - Riproduzione vietata**

2233 c.c., che rinvia agli usi e alla determinazione del giudice, in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. In tali casi, dunque, si sarebbe potuto ricorrere alle **tariffe già abrogate**[32].

***Modifiche in sede di conversione***

In sede di conversione, il legislatore ha provveduto ad inserire nel nuovo co. 3 all'art. 9 del DL 1/2012 una norma transitoria, che consente la **sopravvivenza delle tariffe**.
Tale disposizione ha un **ambito di applicazione temporale limitato**, in quanto l'utilizzo delle tariffe è consentito solo fino all'entrata in vigore dei parametri ministeriali e, comunque, non oltre il termine per l'adozione dei parametri stessi.

Come già anticipato[33], si ritiene che, nonostante la lettera della norma faccia riferimento solo ai casi di "*liquidazione delle spese giudiziali*", le tariffe possano essere applicate anche per tutte le ipotesi di liquidazione giudiziale, fra cui quelle di mancata o invalida determinazione del compenso.

### 2.2.3 Dubbi interpretativi

Nonostante le modifiche inserite in sede di conversione, rimangono ancora alcuni dubbi interpretativi in merito alla:

- attività di liquidazione dei Consigli degli Ordini Territoriali;
- abrogazione delle tariffe disciplinanti i compensi spettanti per l'esercizio delle funzioni giudiziarie o ausiliarie.

***Pareri di liquidazione***

Il legislatore non ha specificato quali effetti abbia l'abrogazione delle tariffe professionali sui procedimenti di rilascio di pareri di liquidazione delle parcelle da parte degli Ordini professionali.

Secondo il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), nella nota informativa n. 21/2012, *cit.*, gli Ordini professionali possono procedere alla liquidazione delle parcelle afferenti ad incarichi conclusi e/o assunti **prima dell'entrata in vigore** del DL 1/2012 (ossia il 24.1.2012), per i quali non è stato preventivamente concordato il compenso con il cliente, dovendosi applicare l'art. 11 delle preleggi (la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo)[34].

Il CNDCEC ha ritenuto, poi, che il parere previsto dall'art. 2233 c.c. del Consiglio Nazionale **debba continuare ad accompagnare** la liquidazione giudiziale dei compensi anche dopo l'entrata in vigore del decreto.
Infatti, la mancata determinazione dei compensi fra le parti al momento del conferimento dell'incarico non configura un'ipotesi di nullità del contratto, ma rientra nell'ambito applicativo dell'**art. 2233 c.c.** In assenza di accordo delle parti e con il venir meno delle tariffe, dunque, il professionista potrà ricorrere al giudice, con il parere del Consiglio dell'Ordine, che dovrà sussistere non solo fino a quando le tariffe professionali continueranno a costituire il riferimento per le liquidazioni giudiziali, nella fase transitoria in attesa dei "parametri" ministeriali, ma anche oltre tale periodo.
Secondo il CNDCEC, però, il parere previsto dall'art. 2233 c.c. non si configura come un vero e proprio parere di liquidazione della parcella, che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa (cfr. artt. 633 e 636 c.p.c.), ma come parere **a supporto del giudice** nella comprensione della complessità della prestazione professionale. Pertanto, lo stesso non riguarderebbe la quantificazione dei compensi, ma l'indicazione degli elementi caratterizzanti la prestazione[35].

***Esercizio delle funzioni giudiziarie***

Non è chiaro se l'abrogazione delle tariffe professionali abbia inciso anche sulle tariffe che disciplinano i compensi spettanti al professionista per l'esercizio delle **funzioni giudiziarie o ausiliarie**[36].

---

32 Cfr. Ciccia A. "Colpo di coda delle tariffe forensi", *Italia Oggi*, 4.2.2012, p. 30 e Negri G. "In Tribunale tariffe ancora valide", *Il Sole - 24 Ore*, 4.2.2012, p. 11.

33 Cfr. il precedente § 2.2.1.

34 Con riferimento al testo dell'art. 9 del DL 1/2012 prima della conversione in legge, cfr. anche Pronto Ordini CNDCEC 1.2.2012 n. 28, in *Banca Dati Eutekne*.

35 Cfr. Vitale R. "Preventivo sul compenso, per il CNDCEC «consigliabile» la forma scritta", *Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info*, 8.3.2012 e Marino I. "Le tariffe sono ancora in vigore", *Italia Oggi*, 8.2.2012, p. 29. Anche il CNF ha ritenuto sussistente in capo ai Consigli dell'Ordine il potere di rendere i pareri di congruità dei compensi in considerazione, in particolare, di quanto dispongono l'art. 2233 c.c. e l'art. 636 c.p.c., tuttora vigenti. Cfr. comunicato 2.2.2012, *cit.* (punto 17) e studio n. 6/2012, *cit.* (§ 6).

36 Si fa riferimento, ad esempio, al DM 25.1.2012, n. 30, "*Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori*



© Schede di Aggiornamento on line
Eutekne - Riproduzione vietata

Secondo il CNDCEC, nella nota informativa n. 21/2012, *cit.*, "*nella considerazione che le tariffe giudiziarie costituiscono cosa diversa dalle "tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico" e che presentano carattere di specialità e che non è possibile paralizzare l'attività di liquidazione dei giudici e lasciare in sospeso, per un tempo oggi non prevedibile, il diritto dei professionisti al compenso dovuto per l'esecuzione di prestazioni giudiziarie, il Consiglio Nazionale ritiene che i giudici dovrebbero continuare ad utilizzare le tariffe giudiziarie. Invece, per la liquidazione giudiziale dei compensi dovuti per l'esecuzione di prestazioni professionali i giudici dovranno continuare ad applicare le tariffe professionali fino alla emanazione dei parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante*".
Pertanto, il giudice per la liquidazione del compenso del professionista che presta attività giudiziarie o ausiliarie farà riferimento alle tariffe giudiziarie, sembra almeno fino all'emanazione dei parametri ministeriali.

## 3 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

❑ *Il professionista deve pattuire con il cliente il compenso, liberamente determinabile, al momento del conferimento dell'incarico. La misura del compenso va comunicata al cliente con un preventivo di massima. Il professionista, inoltre, è tenuto a comunicare i dati della polizza assicurativa per i danni da attività professionale.*

L'art. 9 co. 4 del DL 1/2012 conv. (corrispondente al co. 3 *ante* conversione) interviene sulla **disciplina del compenso** per le prestazioni rese dal professionista, prevedendo che:

- il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del **conferimento dell'incarico** professionale, nelle forme previste dall'ordinamento;
- il professionista deve rendere noto al cliente il **grado di complessità** dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli **oneri ipotizzabili** dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve, altresì, indicare i **dati della polizza assicurativa** per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- in ogni caso la misura del compenso:
  - è **previamente resa nota al cliente** con un preventivo di massima;
  - deve essere **adeguata all'importanza** dell'opera;
  - va pattuita indicando **per le singole prestazioni** tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Rispetto al testo originario dell'art. 9 del DL 1/2012 (*ante* conversione), si segnala:

- l'aggiunta del riferimento della pattuizione del compenso "*nelle forme previste dall'ordinamento*";
- la sostituzione del riferimento alla misura del compenso previamente resa nota al cliente *"anche in forma scritta se da questi richiesta*" con l'obbligo di predisposizione di un "*preventivo di massima*";
- l'eliminazione della sanzione disciplinare a carico del professionista quale conseguenza per l'inottemperanza degli obblighi previsti[37].

---

*fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo*" (che ha di recente sostituito il precedente DM 28.7.1992 n. 570), al DM 30.5.2002, "*Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale*", al DM 25.5.1999 n. 313, "*Regolamento recante norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 302*", al DM 15.5.2009 n. 80, "*Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati*".

37 L'originario co. 3 dell'art. 9 del DL 1/2012 *ante* conversione prevedeva precisamente che "*Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista*".



*© Schede di Aggiornamento on line*
**Eutekne - Riproduzione vietata**

| MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DL 1/2012 | | |
|---|---|---|
| **Determinazione del compenso** | La misura del compenso era previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta.<br>L'inottemperanza degli obblighi stabiliti per la determinazione del compenso costituiva illecito disciplinare del professionista. | Viene previsto che il professionista deve previamente predisporre un preventivo di massima.<br>Non è più sancito uno specifico illecito disciplinare per la violazione degli obblighi imposti. |

***Abrogazione dell'art. 3 co. 5 lett. d) del DL 138/2011***

Come già visto[38], ai fini di un coordinamento con l'art. 9 co. 4 è stata abrogata la lett. d) co. 5 dell'art. 3 del DL 138/2011, in tema di compenso e applicazione delle tariffe professionali (art. 9 co. 7 lett. c) del DL 1/2012 convertito, prima della conversione corrispondente al co. 6 lett. b) del decreto).
Ai sensi di tale disposizione, *"il compenso spettante al professionista è pattuito* ***per iscritto*** *all'atto del conferimento dell'incarico professionale* [...]. *Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia*".

Pertanto, per i compensi del professionista, il testo normativo da osservare è solo più quello di cui all'art. 9 co. 4 del DL 1/2012 conv.

### 3.1 CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del **conferimento dell'incarico professionale** nelle forme previste dall'ordinamento (art. 9 co. 4 primo paragrafo del DL 1/2012 conv.).

***Ambito applicativo - Decorrenza***

La norma non sancisce una disciplina specifica relativamente al **regime di decorrenza** delle disposizioni ivi previste.
Dalla lettura della disposizione, ove si fa riferimento alla pattuizione del compenso "*al momento del conferimento dell'incarico*" e secondo i principi generali (art. 11 delle preleggi, sull'efficacia della legge nel tempo), si desume che l'obbligo valga solo, per i **nuovi conferimenti di incarichi** assunti alla data di entrata in vigore del DL 1/2012, quindi dal 24.1.2012.
Rimarrebbero, così, esclusi i rapporti professionisti-cliente **già in corso**, per i quali il professionista potrebbe anche valutare l'opportunità di riformulare un nuovo accordo sulla base delle vigenti disposizioni[39].

#### 3.1.1 Misura del compenso

La fissazione della **misura del compenso** è lasciata alla **libera contrattazione** tra le parti sulla base di un accordo ed indipendentemente dalle previgenti tariffe professionali, ormai abrogate sia nel massimo che nel minimo[40].

Infatti, il contenuto della disposizione in commento (art. 9 co. 4 del DL 1/2012 conv.) va coordinato con quanto disposto dal **co. 1** dell'art. 9 citato, relativo all'abrogazione delle tariffe professionali, e dal **co. 5** sempre dell'art. 9 citato, relativo all'abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano a tali tariffe[41]. Pertanto, si ritiene che il professionista non possa più proporre al cliente l'applicazione diretta delle vecchie tariffe, ma possa comunque, in conformità alla *ratio* del decreto – garantire al libero accordo delle parti una maggiore flessibilità – fare riferimento, almeno si ritiene fino all'adozione dei parametri ministeriali, ai **valori già in uso**, formatasi alla luce delle tariffe già vigenti.
Inoltre, la modifica apportata in sede di conversione che ha prescritto l'obbligo di un preventivo solo più "di massima" consentirebbe, avuto riguardo all'oggetto della prestazione, una maggiore libertà delle parti circa la

38 Cfr. il precedente § 2.2.
39 Cfr. De Stefani L. "Preventivi validi se accettati", *Il Sole - 24 Ore*, 27.1.2012, p. 14. Si veda anche lo studio del CNF n. 6/2012, *cit.* (§ 7).
40 Cfr. Sacchettini E. "Ancora un rebus il calcolo del compenso dei legali", *Guida al Diritto*, 16, 2012, p. XXV.
41 Sul quale, si veda il precedente § 2.



© Schede di Aggiornamento on line
Eutekne - Riproduzione vietata

**scelta dei criteri** per la determinazione del compenso. D'altronde, se il preventivo, che ha ad oggetto la misura del compenso, ha natura sommaria ("di massima"), tale natura non potrà che avere riflessi anche sull'accordo relativo al compenso.
Sulla base del principio di libertà negoziale, quindi, ai fini della determinazione del compenso si può ricorrere a vari criteri di valutazione, compresi i "**parametri giudiziali**" di cui al co. 2 dell'art. 9 del DL 1/2012 conv. oggetto dell'emanando decreto[42].

Alla luce di quanto sopra, rispetto all'oggetto della prestazione professionale, le parti possono scegliere il criterio o le modalità di fissazione del compenso del professionista, ricorrendo, secondo le indicazioni fornite dal CNF[43], ai seguenti modelli:

- prospetto per **singole prestazioni** afferenti a specifiche attività ed adempimenti;
- prospetto su **base oraria** rispetto alle ore effettivamente impiegate per lo svolgimento della prestazione;
- prospetto su **base forfetaria** rispetto a ciascuna parte/fase della prestazione relativa all'incarico conferito;
- prospetto commisurato al **valore del risultato raggiunto** (patto di quota lite) o alla percentuale sul valore della controversia;
- prospetto secondo un **sistema misto** di utilizzo dei modelli sopra citati;
- prospetto determinato secondo i **parametri ministeriali** adottati dall'emanando decreto ministeriale.

***Voci di costo***

Il professionista è tenuto a "*indicare*", per le singole prestazioni, **tutte le voci di costo**, comprensive di:

- spese;
- oneri;
- contributi (art. 9 co. 4 terzo paragrafo del DL 1/2012 conv.)[44].

Secondo il CNF, tale disposizione sembrerebbe applicabile solo nel caso in cui le parti abbiano previsto per la determinazione del compenso pattuizioni di carattere analitico rispetto a ciascuna attività svolta. Qualora, invece, le parti affidino la misura del compenso a diversi criteri, quali quelli su base oraria, forfetaria o in misura percentuale, "*risulterebbe superflua un'indicazione analitica, in quanto si è optato per determinare, a priori, un compenso in maniera onnicomprensiva*"[45].

***Limiti***

Ai fini della pattuizione, la misura del compenso deve essere adeguata **all'importanza dell'opera** (art. 9 co. 4 terzo paragrafo del DL 1/2012 conv.).
A tal proposito, si richiama il già più volte citato art. 2233 c.c., che disciplina la materia del compenso nelle professioni intellettuali, ed, in particolare, il co. 2 che prescrive "*in ogni caso*" per la misura del compenso l'adeguamento non solo all'importanza dell'opera ma anche al **decoro della professione**.
Si ricorda, inoltre, che il DL 223/2006 aveva soppresso l'ulteriore divieto del patto di quota-lite contenuto nel co. 3 del citato art. 2233 c.c.[46].

---

42 Tale interpretazione sembra supportata dalla soppressione in sede di conversione della limitazione imposta dall'art. 9 co. 2 terzo paragrafo del decreto, che sanzionava il loro utilizzo con la nullità ai sensi dell'art. 36 del DLgs. 206/2005 solo in relazione ai contratti di prestazione d'opera con consumatori o microimprese. Inoltre, secondo il CNF, nello studio n. 6/2012, *cit*. (§ 10), "*non risulterebbe coerente* (…) *con l'intenzione del legislatore non consentire la possibilità per le parti di scegliere liberamente qualsivoglia parametro o criterio di determinazione dovendosi, al massimo, escludere criteri che non risultino conformi alla disciplina della concorrenza. Il ricorso ai parametri inoltre,* (…)*, può rivelarsi di utilità nella prevenzione del contenzioso, dal momento che professionista e cliente anticipano in sede di pattuizione del compenso i criteri di valutazione della prestazione che sarebbero eventualmente utilizzati dal giudice*".

43 Cfr. lo studio CNF 6/2012, *cit*. (§ 10).

44 Si segnala che dal testo del DL 1/2012 *ante* conversione, rispetto all'ultima bozza del decreto liberalizzazioni, era stato già soppresso il riferimento al carattere "onnicomprensivo".

45 Cfr. lo studio CNF 6/2012, *cit*. (§ 10).

46 Il testo precedentemente in vigore era il seguente: "*Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni*".



© *Schede di Aggiornamento on line*
Eutekne - Riproduzione vietata

***Forma dell'accordo***

L'art. 9 del DL 1/2012 conv. non prescrive per l'accordo fra professionista e cliente una specifica forma, potendo quindi risultare anche in forma **verbale**[47].

Ciò sembra essere avallato, oltre che da una interpretazione strettamente letterale della norma, anche dalla avvenuta abrogazione della lett. d) co. 5 dell'art. 3 del DL 138/2011, che prevedeva appunto l'obbligo della pattuizione "*per iscritto*" (art. 9 co. 7 lett. c) del DL 1/2012 conv., corrispondente prima della conversione all'art. 9 co. 6 lett. b) del decreto).
Ad ulteriore supporto della tesi suesposta, si fa presente la soppressione di tale riferimento (la pattuizione "*per iscritto*" del compenso) da una delle ultime bozze di decreto sulle liberalizzazioni *ante* conversione[48].

Si rileva comunque, l'**opportunità** di un **accordo scritto** quantomeno **a scopo probatorio**, in caso di successiva contestazione[49].

In sede di conversione, viene precisato poi che la pattuizione del compenso deve essere effettuata "*nelle forme previste dall'ordinamento*". Tale riferimento sembra richiamare implicitamente l'art. 2233 co. 3 c.c., che impone l'obbligo di pattuizione "*in forma scritta*" dei patti sui compensi professionali conclusi tra avvocati ed praticanti abilitati con i loro clienti, a pena di nullità[50].
Quindi, la forma scritta risulta obbligatoria per la professione forense e per le altre professioni per le quali sussista una specifica previsione in tal senso[51].

### 3.1.2 Obblighi informativi a favore del cliente

Oltre alla misura dal compenso, il professionista deve rendere noto al cliente:

- il **grado di complessità dell'incarico**;
- tutte le informazioni utili circa gli **oneri ipotizzabili** dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;
- gli estremi **della polizza assicurativa** (art. 9 co. 4 secondo paragrafo del DL 1/2012).

Nel silenzio della legge, si presume che il professionista debba adempiere a tali obblighi già al momento del conferimento dell'incarico e anche in forma orale. Si ritiene opportuno, comunque, soprattutto in relazione all'indicazione degli estremi della polizza assicurativa, ricorrere alla forma scritta[52].

***Complessità dell'incarico e oneri ipotizzabili***

La norma impone di prestare particolare attenzione nella valutazione di tutte le fasi procedurali e tecniche correlate all'incarico da espletare. Per il professionista, però, rendere noto il grado di complessità dell'incarico e prefigurare gli oneri ipotizzabili può risultare estremamente complesso.
Ciò soprattutto con riferimento alle **prestazioni continuative**. Si pensi, ad esempio, al conferimento dell'incarico su tenuta delle scritture contabili, assistenza degli adempimenti amministrativi e tributari, per i quali la determinazione di un compenso unitario rispetto alle voci delle singole prestazioni future potrebbe essere non così semplice nella prima fase.
Potrebbe essere utile, a tale fine, inserire nel contratto una **clausola di salvaguardia** di rinvio a **circostanze non previste** o **non prevedibili** dalle parti, che implicano una **integrazione del compenso** sulla base di una nuova negoziazione (**clausole di rinegoziazione**)[53].

Si ritiene comunque opportuno che, qualora nel corso dello svolgimento dell'opera vengano superati gli oneri ipotizzati e comunicati al cliente al momento del conferimento dell'incarico, in conformità al più generale dovere di trasparenza e di lealtà e correttezza, il professionista avvisi il cliente di eventuali **circostanze intervenute** e determinanti un possibile aumento dei costi, così da evitare possibili contestazioni[54].

---

47 Cfr. nota informativa CNDCEC 21/2012, *cit*.
48 Cfr. Lini A. e Vitale R. "Compensi con obbligo di preventivo scritto", *Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info*, 24.1.2012.
49 Cfr. Ventura G. "Il preventivo è meglio farlo scritto", *Italia Oggi7*, 30.1.2012, p. 4.
50 Si veda lo studio CNF 6/2012, *cit*. (§ 7).
51 Cfr. Colavitti G., *cit.*, p. 19.
52 Cfr. nota informativa CNDCEC 21/2012, *cit*.
53 Così il CNF nel comunicato 2.2.2012, *cit*. (punti 12 - 13), con specifico riferimento all'attività giudiziale della categoria degli avvocati in relazione alle varie vicende processuali.
54 Così il CNF, nello studio 6/2012, *cit*. (§ 8).



© Schede di Aggiornamento on line
Eutekne - Riproduzione vietata

***Assicurazione professionale***

Tra gli obblighi posti a carico del professionista vi è anche quello di "*indicare*" i dati relativi alla polizza assicurativa per eventuali **danni** che possono nascere nell'esercizio dell'attività professionale.

A differenza della lett. d) co. 5 dell'art. 3 del DL 138/2011, relativa al compenso e all'applicazione delle tariffe professionali, nessun intervento abrogativo è stato previsto per la lett. e) dello stesso articolo. Secondo tale disposizione, "*a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti*".

Il mancato intervento del legislatore ha suscitato alcuni dubbi applicativi in merito alla **decorrenza dell'obbligo** di stipula di una assicurazione professionale. Dubbi a causa dei quali, il Servizio Studi del Senato, in occasione della conversione in legge del DL 1/2012, ha richiamato l'opportunità di "*un ulteriore approfondimento, occorrendo forse chiarire se l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i danni decorra immediatamente o se sia subordinato all'adozione del regolamento di delegificazione di cui al citato articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 138 del 2011, fermo restando, in questa seconda ipotesi, l'obbligo immediato di indicare i dati della polizza, qualora essa sia stata stipulata*"[55].

In sede di conversione, la disposizione non è stata modificata ai fini di un chiarimento. Sul punto, comunque, gli Ordini professionali sembrano concordare nel ritenere che l'obbligatorietà della stipula dell'assicurazione professionale decorrerà **solo successivamente al 13.8.2012**, e, cioè, la data fissata per la riforma degli ordinamenti in conformità alle previsioni del DL 138/2011.
In particolare, secondo il CNDCEC, fino a tale momento il professionista dovrà comunicare espressamente al cliente l'eventuale assenza di una copertura assicurativa[56].

### 3.2 PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

L'art. 9 co. 4 terzo paragrafo del DL 1/2012 conv. stabilisce che "*in ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima* (…)"[57].

Nella versione originaria del decreto, tale preventivo doveva essere reso "a*nche in forma scritta se da questi richiesta*". Tale formalità non è più prevista nel testo approvato in sede di conversione nel quale, invece, ora viene specificato che il preventivo è solo "***di massima***".
Pertanto, il professionista deve illustrare al cliente un **preventivo**, quale **"proposta" descrittiva** formulata prima del conferimento dell'incarico professionale sulla definizione dei compensi professionali per lo svolgimento della propria prestazione. Tale preventivo, considerata la natura anticipata della valutazione rispetto al conferimento dell'incarico stesso e sempre in relazione all'oggetto della prestazione, potrà avere natura sommaria ("di massima") e, cioè, contenere indicazioni generali su attività e prestazioni da svolgere e solo ragionevolmente ipotizzate dal professionista anche sulla base delle informazioni fornite dal cliente[58].

---

55 Cfr. la Scheda di lettura al disegno di legge (A.S. 3110), "*Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo, delle infrastrutture e la competitività*", elaborato dal Servizio Studi del Senato, febbraio 2012, disponibile sul sito Internet *www.senato.it*. Si veda, inoltre, la Scheda di lettura al disegno di legge (A.C. 5025), elaborato dal Servizio Studi della Camera, 6.3.2012, disponibile sul sito Internet *www.camera.it*

56 Così il CNDCEC, nella nota informativa 21/2012, *cit*. A parere del CNF, nello studio 6/2012, *cit*. (§ 8.1), l'obbligo di comunicazione dei dati della polizza vige solo per i professionisti già dotati di copertura assicurativa. Sembra minorita, invece, l'orientamento che vorrebbe l'applicazione immediata (quindi, dallo scorso 24.1.2012) già dell'obbligo di stipula della polizza assicurativa, secondo una interpretazione strettamente letterale dell'art. 9 co. 4 del DL 1/2012 conv. che fa riferimento al carattere imperativo dell'"indicazione" dei dati, quindi, conseguentemente, anche della stipula della polizza. Cfr. Pacelli B. "Copertura assicurativa, gli ordini non sono impreparati", *Italia Oggi*, 27.1.2012, p. 23. Inoltre, vi è chi ha ritenuto anche la posticipazione dell'obbligo di comunicazione al cliente della copertura assicurativa all'adeguamento da parte degli Ordini dei propri ordinamenti (quindi, da tale momento e, comunque, dal 13.8.2012). Cfr. Siri M. "Il cliente va informato su polizza e massimali", *Il Sole - 24 Ore*, 30.1.2012, p. 55.

57 Una delle ultime bozze del decreto liberalizzazioni *ante* conversione prevedeva, invece, che "*in ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata* (…)". Cfr. Vitale R. "Compenso con preventivo, sparisce l'obbligatorietà", *Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info*, 26.1.2012 e Lini A. e Vitale R. "Compensi con obbligo di preventivo scritto", *cit.*

58 Così il CNF, nello studio 6/2012, *cit*., (§ 9).



*© Schede di Aggiornamento on line*
**Eutekne - Riproduzione vietata**

***Forma del preventivo***

Sebbene l'obbligo della **forma scritta** del "preventivo" così inteso non segue più, rispetto alla formulazione originaria della disposizione, la richiesta del cliente, questioni di opportunità potrebbero rendere preferibile la predisposizione del preventivo in tale forma.
Infatti, il documento così elaborato, che ha ad oggetto la misura del compenso, potrebbe agevolare il professionista al momento del conferimento effettivo dell'incarico. Nello specifico, il preventivo, una volta elaborato ed accettato dal cliente, diventa vincolante per entrambe le parti e, se reso in forma scritta e sottoscritto dal cliente per accettazione, può anche costituire la base per il contratto di prestazione d'opera professionale[59].

### 3.3 SANZIONI

Per l'inottemperanza a quanto prescritto dal co. 4 dell'art. 9 del DL 1/2012 conv. – obbligo di pattuizione del compenso, obbligo di presentazione di un preventivo di massima e obblighi informativi a carico del professionista – non è prevista alcuna forma specifica di sanzione.
La violazione di tali obblighi, invece, nella versione originaria del decreto, rilevava sul piano deontologico, in quanto costituiva un **illecito disciplinare** del professionista (art. 9 co. 3 quarto paragrafo del DL 1/2012 *ante* conversione). In sede di conversione, tale disposizione è stata soppressa.

Si ritiene, comunque, che, soprattutto con riferimento agli obblighi informativi, l'inadempimento possa acquisire rilievo deontologico, alla luce del più generale dovere di lealtà e correttezza del professionista nei confronti del cliente[60].

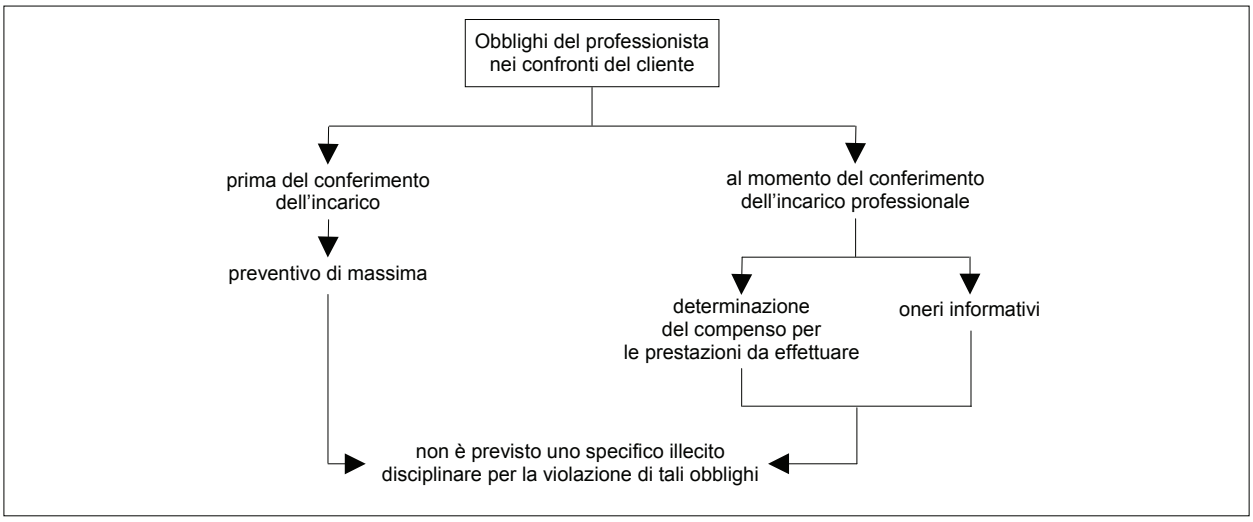


**Fig. 3 -** *Obblighi del professionista*

## 4 TIROCINIO

> ❑ *È stata prevista l'anticipazione dello svolgimento del tirocinio, ridotto alla durata massima di 18 mesi, nel corso degli studi universitari e il riconoscimento a favore del tirocinante di un rimborso spese forfetario.*

L'art. 9 co. 6 del DL 1/2012 conv. (corrispondente al co. 5 *ante* conversione) ha modificato la disciplina sul tirocinio previsto ai fini dell'accesso alle professioni regolamentate, per l'iscrizione agli Albi professionali a seguito del conseguimento del prescritto titolo di studio.

### 4.1 DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La norma sopra citata precisa che il tirocinio:

---

59 Cfr. nota informativa CNDCEC n. 21/2012, *cit*. e studio CNF 6/2012, *cit*. (§ 9). Si veda anche Vitale R. "Via libera al preventivo di massima per i professionisti", *Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info*, 23.3.2012, Vitale R. "Preventivo sul compenso, per il CNDCEC «consigliabile» la forma scritta", *cit.*, e Costa G. "Meglio fare preventivi scritti", *Il Sole - 24 Ore*, 8.3.2012, p. 31.

60 Così il CNF, nello studio 6/2012, *cit*. (§ 8).



© Schede di Aggiornamento on line
Eutekne - Riproduzione vietata

- non può avere una durata superiore a **diciotto mesi**;
- può essere svolto, **per i primi sei mesi**, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Nella sostanza, è possibile anticipare il tirocinio mentre è ancora in essere il corso di studio.

Per l'anticipazione dello svolgimento del tirocinio è necessaria un'apposita **convenzione quadro** stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)[61]. È stato, poi, previsto che analoghe convenzioni possono essere stipulate anche tra i predetti Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione per lo svolgimento del tirocinio **presso Pubbliche Amministrazioni**, al conseguimento, però, del relativo titolo di studio[62].

Si osserva che la disposizione non pone alcun vincolo quanto agli esami sostenuti ai fini dell'accesso al tirocinio intrauniversitario, con la conseguenza che sembrerebbe possibile lo svolgimento del tirocinio già da subito all'inizio del percorso universitario[63].

***Esclusioni***

Vengono escluse dalla normativa richiamata le **professioni sanitarie** per le quali resta ferma la normativa vigente[64].

### 4.2 RIMBORSO FORFETARIO

Il legislatore, nella versione originaria del DL 1/2012, aveva previsto l'abrogazione dell'obbligo di corresponsione al tirocinante di "*un **equo compenso** di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto*" (art. 3 co. 5 lett. c) secondo paragrafo del DL 138/2011). In sede di conversione del decreto, tuttavia, tale disposizione di fatto è stata reinserita mediante il riferimento a un "***rimborso spese***":

- concordato fra tirocinante e il proprio *dominus*;
- **forfetario**;
- corrisposto **dopo i primi sei mesi di tirocinio** (art. 9 co. 4 ultimo paragrafo del DL 1/2012 conv.). Per il periodo antecedente, dunque, il tirocinante presterà la propria opera in maniera gratuita salvo naturalmente diverso accordo fra le parti[65].

| MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DL 1/2012 | | |
|---|---|---|
| **Tirocinio** | Era stata prevista l'abrogazione dell'obbligo di corresponsione al tirocinante di un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. | Viene riconosciuto il diritto ad un rimborso spese:<br>• in via forfetaria;<br>• concordato;<br>• dopo i primi sei mesi di tirocinio. |

### 4.3 AMBITO APPLICATIVO: DECORRENZA

La mancanza di una disciplina transitoria ha suscitato alcune perplessità in ordine al regime di decorrenza della norma.

---

61 Così come già previsto dall'art. 3 co. 5 lett. c) terzo paragrafo del DL 138/2011, ora abrogato dall'art. 9 co. 7 lett. b) del DL 1/2012 conv. (corrispondente al co. 6 lett. a) *ante* conversione). Nello specifico, ai sensi della normativa abrogata "*Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica*". In precedenza, le parole "*la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi*" erano state sostituite alle precedenti "*la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni*" dall'art. 33 co. 2 del DL 201/2011. Rimane fermo che, secondo l'attuale formulazione dell'art. 3 co. 5 lett. c) del DL 138/2011, la disciplina del tirocinio deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.

62 Cfr. Sacchettini E. "Il tirocinio di 18 mesi inizia dall'Università", *Guida al Diritto*, 7, 2012, p. 53 e 54.

63 Cfr. studio CNF 6/2012, *cit*. (§ 11).

64 Così come già previsto dall'art. 3 co. 5 lett. c) quarto paragrafo del DL 138/2011, ora abrogato dall'art. 9 co. 7 lett. b) del DL 1/2012 convertito (corrispondente al co. 6 lett. a) *ante* conversione). Cfr. Sacchettini E "Il rebus del rimborso spese forfettario ai praticanti", *Guida al Diritto*, 13, 2012, p. VIII - X.

65 Cfr. D'Alessio S. "Professioni, tirocinio con forfait", *Italia Oggi7*, 26.3.2012, p. 10.



*© Schede di Aggiornamento on line*
**Eutekne - Riproduzione vietata**

Innanzitutto, con riguardo alla riduzione del tirocinio professionale ad un massimo di 18 mesi, la disposizione sembra **immediatamente precettiva**, quindi applicabile *in primis* ai nuovi tirocini, cioè a quelli che cominceranno a far data dall'entrata in vigore del DL 1/2012 (24.1.2012).
Più dubbia è, invece, l'estensione dell'ambito applicativo anche ai **tirocini già in corso di svolgimento**. Ove, infatti, le modifiche apportate in sede di conversione alla disposizione (il verbo "*potrà*" è stato sostituito con il tempo verbale presente "*può*") non sembrano di particolare rilievo per risolvere la questione.

In particolare, secondo il CNDCEC[66], l'immediata precettività deriverebbe dalla tecnica legislativa utilizzata dal legislatore per l'introduzione della disposizione in commento. Infatti, il decreto legge non è uno strumento atto a dettare semplici norme di principio.
Il carattere precettivo della norma, però, verrebbe a creare un vuoto normativo. I nuovi tirocinanti, **non potrebbero**, da un lato, svolgere il tirocinio secondo la precedente convenzione quadro stipulata tra il Consiglio Nazionale stesso e il MIUR nel 2010, in quanto incompatibile con la disciplina vigente[67], dall'altro, dovrebbero attendere la sigla delle nuove convenzioni regolanti i percorsi alternativi ai tirocini tradizionali.
Inoltre, la mancanza di una disciplina transitoria pone, per il CNDCEC, l'esigenza di chiarimenti specifici nei confronti dei tirocinanti che alla data di entrata in vigore del decreto abbiano già **svolto diciotto mesi**. Ci si chiede, in particolare, se:

- i tirocinanti debbano completare comunque i tre anni previsti dalla normativa vigente al momento dell'iscrizione nel registro;
- si possa ritenere concluso anche il tirocinio di quelli che abbiano terminato i diciotto mesi di tirocinio svolto in concomitanza con gli studi specialistici senza aver ancora conseguito la laurea specialistica[68].

Sul punto, si è espresso anche il Consiglio Nazionale Forense (CNF)[69], il quale ha, innanzitutto, precisato che l'operatività della norma è subordinata alla stipulazione delle Convenzioni per lo svolgimento del tirocinio.
Poi, secondo il CNF, il legislatore non si sarebbe limitato a modificare solo il termine di durata del tirocinio, ma ne avrebbe mutato proprio "*la fisionomia e la stessa logica*". Si tratterebbe cioè di un nuovo modello di tirocinio professionale che escluderebbe, quindi, secondo "*l'interpretazione più ragionevole*", i tirocini in corso di svolgimento.

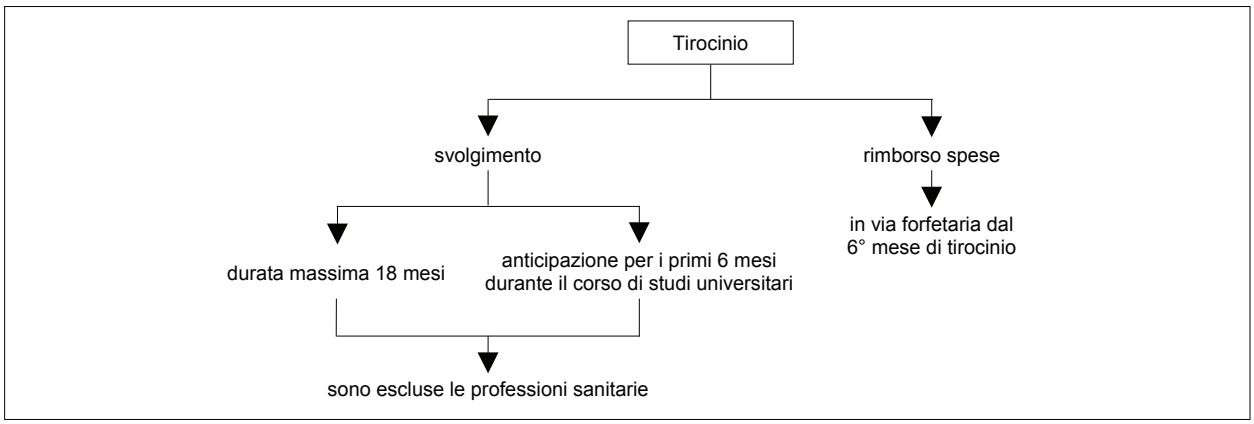


**Fig. 4 -** *Modalità di svolgimento del tirocinio*

66 Cfr. la lettera del CNDCEC 27.2.2012, inviata ai Ministeri della Giustizia e dell'Università (nota informativa 5.3.2012 n. 20), in *Banca Dati Eutekne*.

67 La convenzione quadro prevede esclusivamente un tirocinio contestuale al corso di laurea specialistica/magistrale della durata di due anni, mentre per il terzo anno la guida di un *dominus*.

68 Cfr. Cfr. Quaranta R. "Tirocinio professionale a 18 mesi, il CNDCEC chiede chiarezza ai Ministeri", *Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info*, 7.3.2012, Costa G. "Da chiarire se la pratica breve è retroattiva", *Il Sole - 24 Ore*, 8.3.2012, p. 31 e Pacelli B. "Chiarimenti sul tirocinio", *Italia Oggi*, 8.3.2012, p. 29.

69 Cfr. studio CNF 6/2012, *cit*. (§ 11).



© Schede di Aggiornamento on line
Eutekne - Riproduzione vietata

## 5 *FAC SIMILE* DI LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE[70]

Il sottoscritto Sig. …… nato a …… il ……, residente a …… in via ……, C.F. ……, nella qualità di …… della …… denominata ……, con sede in …… via …… n. ……, partita IVA n. ……, esercente l'attività di ……, successivamente denominato "Cliente"

**affida**

al Dott./Rag. …… con studio in ……, via …… n. ……, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ……, sez. A/sez. B con il n. …….., che opera in proprio/quale associato dello studio …… successivamente denominato "Professionista",

il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera d'incarico.

**1) Oggetto dell'incarico**

……(elencare dettagliatamente)

Nell'espletamento dell'incarico il Professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o di personale dipendente.

**2) Decorrenza e durata dell'incarico**

L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito ……...……

a) [*nel caso di prestazione continuativa]* fino al 31 dicembre ……., con rinnovo tacito annuale. Ciascuna delle parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 30 settembre dell'anno in corso.

b) [*nel caso di prestazione limitata al compimento di una singola pratica*] fino alla conclusione della prestazione.

**3) Compenso**

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista spettano gli onorari:

*[in alternativa]*

a) preconcordati nella misura di euro …… da corrispondersi ……

b) preconcordati a tempo sulla base di un importo di euro ……/ora per il Professionista e di euro ……/ora per il collaboratore/sostituto/dipendente di studio, per un totale di ore ……, pari a euro complessivi ……..……

Per le eventuali prestazioni specifiche diverse ed ulteriori da quelle indicate nella presente lettera d'incarico i corrispondenti onorari saranno determinati sulla base di un accordo ulteriore fra le parti.

Al Professionista spetta, poi, il rimborso delle spese documentate e sostenute in nome e per conto del Cliente, pari a ……., oltre a quelle successivamente emerse e connesse all'attività di incarico.

[70] Tale *fac simile* di lettera di incarico professionale è stato elaborato sulla base di quello predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), in *Banca Dati Eutekne*, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 9 del DL 1/2012. Così come raccomandato dallo stesso CNDCEC, è opportuno, qualunque sia la lettera di incarico professionale, che il Professionista, pur rimanendo libero di disciplinare il rapporto con il cliente, inserisca le suddette clausole indispensabili relative a: oggetto dell'incarico, compenso, recesso, norme di rinvio e, con le modifiche introdotte, anche estremi della polizza assicurativa.



*© Schede di Aggiornamento on line*
**Eutekne - Riproduzione vietata**

Al Professionista è riconosciuto, a titolo di anticipo sulle spese da sostenere, l'importo di euro ……....
Il Professionista, durante il corso della prestazione, può richiedere acconti sui compensi, in misura non superiore alla percentuale del ……. % sugli onorari fino a quel momento maturati, che dovranno essere saldati entro …… (15) giorni dalla richiesta.
A tutti i suddetti compensi, verrà aggiunto l'importo dell'IVA, pari a ……, oltre che il contributo previdenziale, pari a ……
Il compenso come sopra pattuito è stato ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale in oggetto e liberamente determinato. Il Cliente dichiara, inoltre, di essere consapevole e di essere stato informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

**4) Obblighi del Professionista**

a) Con l'assunzione dell'incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

b) Il Professionista, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con il Cliente.

c) Il Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

**5) Obblighi del Cliente**

a) Il Cliente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio del Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico. *[Nelle prestazioni continuative si suggerisce di redigere un allegato in cui specificare modalità e termini di consegna della documentazione]*. A tal fine, il Professionista dichiara ed il Cliente prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista, che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Cliente.

b) Il Cliente deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato.

c) Il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti.

d) il Cliente dichiara di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l'incarico professionale conferito e si impegna a mettere a disposizione del Professionista quanto necessario per l'espletamento dell'incarico stesso.

**6) Antiriciclaggio**

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 il professionista incaricato ha adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della Clientela previsti dagli articoli 16 e seguenti, attenendosi alla indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e adempie a tutti gli altri obblighi previsti dal citato decreto.

**7) Interessi di mora**

Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini di cui al precedente punto 3, saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.



© Schede di Aggiornamento on line
Eutekne - Riproduzione vietata

**8) Clausola risolutiva espressa**

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Cliente in base alla presente lettera d'incarico si sia protratto per oltre …… giorni rispetto al termine pattuito, il Professionista, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Cliente, con lettera raccomandata A/R, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

In tale caso, il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all'avvenuta comunicazione al Cliente.

**9) Recesso**

Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 5) costituisce giusta causa di recesso. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Professionista in modo da non recare pregiudizio al Cliente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata A/R, con un preavviso di …… giorni.

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il Cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta fino al momento del recesso.

**10) Polizza assicurativa**

Si dà atto che il Professionista attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n. …… contratta con la Compagnia di Assicurazioni …… con massimale ……

**11) Clausola di mediazione e Arbitrato**

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di mediazione da parte dell'Organismo di mediazione …… iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. …… del Registro degli Organismi di mediazione, in base al relativo Regolamento di mediazione, qui richiamato integralmente.

Le parti si impegnano a ricorrere alla Procedura di mediazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

**12) Elezione di domicilio**

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

**13) Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

**14) Protezione dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 26 giugno 2003 n. 196, il Cliente autorizza lo studio al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.

In particolare il Cliente attesta di essere stato informato circa:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di conferimento dei dati;



*© Schede di Aggiornamento on line*
**Eutekne - Riproduzione vietata**

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

Luogo, …… Data, ……

Il Cliente ……
Il Professionista ……

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti n. 1), 3), 5), 7), 8), 9), 11).

Il Cliente ……



© *Schede di Aggiornamento on line*
**Eutekne - Riproduzione vietata**

**Sistema Integrato Eutekne.** Un gruppo di colleghi che, partendo dalla loro esperienza, predispone giornalmente materiali di utilizzo pratico e immediato nell'attività professionale. Tutte le esigenze informative dello studio soddisfatte in modo semplice, con alta professionalità e ad un costo predefinito.

**Il Quotidiano Eutekne.info, il Notiziario, La Settimana in Breve, la Rassegna Periodici, la Rassegna Prassi, la Rassegna Giurisprudenza**, **Codici** e la **Rassegna Leggi** condensano gli elementi essenziali delle novità normative, e di quanto apparso sulla stampa specializzata (quotidiana e periodica) per avere tutto sotto controllo con un rapido colpo d'occhio.

Le **Schede di Aggiornamento**, i **Formulari**, le **Monografie on line**, la **Biblioteca Eutekne**, gli **Inserti Speciali** e l'**Archivio Pareri** assicurano i necessari approfondimenti in modo completo, chiaro e schematico, corredati da materiali operativi di immediata utilità.

Le **Informative** per il **Professionista** e per la **Clientela** e **InformaStudi**, calibrati in modo accurato sulle esigenze dei destinatari, sono preziosi materiali utilizzabili, direttamente o previa personalizzazione in base alle esigenze dello studio, per l'informazione/formazione efficiente e completa dei clienti e del personale di studio.

La **BANCA DATI on line EUTEKNE** completa il Sistema Integrato mettendo a disposizione dell'utente tutta la normativa, la prassi e la giurisprudenza in materia di Fisco, Impresa e Società, Contabilità e Bilancio, Lavoro.

La sezione **Testi Unici** consente di accedere direttamente alle principali norme di uso quotidiano (Codice Civile, Codice di procedura civile, TUIR, Accertamento, Contenzioso Tributario, Legge IVA, Legge IRAP, ICI, Imposta di Registro e Fallimento).

Con lo **Scadenzario** sono disponibili tutte le principali scadenze, fiscali e non, utili al professionista e ai collaboratori di studio.

Con **l'e-Learning** è possibile seguire eventi formativi a distanza direttamente dal PC in studio, ottenendo crediti formativi.

**Sistema Integrato Eutekne.** Un grande **centro studi** al tuo servizio.

## RICHIEDI LA PASSWORD DI PROVA

Un nostro incaricato ti illustrerà tutte le potenzialità del Sistema Integrato e ti attiverà le credenziali per utilizzare il servizio in prova.

| | |
|---|---|
| COGNOME | |
| NOME | |
| STUDIO | |
| INDIRIZZO | |
| CAP E CITTÀ | |
| TELEFONO | |
| FAX | |
| E-MAIL | |

EUTEKNE

**EUTEKNE SpA**
via San Pio V, 27
10125 TORINO
011.562.89.70
011.562.76.04
percorsi@eutekne.it

www.eutekne.it